

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“AMICORENE – ODV”

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato, denominato “AmicoRene - ODV”, che assume la forma giuridica di Associazione.
2. L'organizzazione ha sede in [Mantova, Galleria Ludovico Mortara, 2.](#)

Art. 2. (Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato “AmicoRene - ODV” è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3. (Efficacia dello Statuto)

1. Lo Statuto vincola gli aderenti alla organizzazione alla sua osservanza.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4. (Modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, assunta con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. L'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 5. (Interpretazione dello Statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO II: FINALITÀ E SCOPI

Art. 6. (Finalità nell'obiettivo)

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere la salute renale e la donazione del rene da vivente a scopo di trapianto con ogni modalità culturale e organizzativa.

2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

3. In particolare, l'Associazione:

- attua interventi di formazione e sensibilizzazione pubblica e professionale, anche contribuendo allo sviluppo di percorsi formativi dedicati ai volontari ed ai professionisti sanitari del settore
- opera per agevolare l'accesso alle strutture ed alle prestazioni sanitarie e per favorire i percorsi diagnostico-terapeutici di donatori e riceventi verso il loro trapianto renale
- collabora con Associazioni di volontariato presenti e operanti sul proprio territorio, finalizzate alla donazione di Sangue, Organi, Tessuti e Cellule Staminali, con i Coordinatori Locali dei Trapianti, con il Centro Regionale Trapianti e con i Centri di Trapianto renale di riferimento al fine di ottenere i risultati migliori.
- collabora con gruppi, Associazioni ed Enti comunali e provinciali nell'organizzazione

di incontri pubblici e nelle scuole, per dare testimonianza e per sensibilizzare le nuove generazioni alla solidarietà e alla donazione.

- promuove presso le Aziende Sanitarie Territoriali e Ospedaliere e presso la Regione Lombardia ogni azione utile a migliorare le strutture, le tecnologie e le competenze tecnico-scientifiche sanitarie, in particolare nell'ambito della prevenzione delle malattie renali, della loro terapia precoce e dei trapianti renali.
- svolge ogni azione intesa a favore della migliore qualità di vita dopo l'intervento di donazione e di trapianto, nonché l'inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad una occupazione congrua con la nuova condizione psicofisica.

4. Tutti gli scopi dell'Associazione sono senza fini di lucro.

5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

6. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 7. (Ambito delle finalità)

1. Per raggiungere le finalità e gli scopi prefissi, l'associazione potrà collaborare e aderire a qualsiasi Ente Pubblico o Privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti ed associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. In particolare manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre a trapianto di organi.

2. L'associazione potrà inoltre richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, singoli o associati; da Enti Locali nonché da Enti nazionali e internazionali, per promuovere e sviluppare ogni attività ritenuta utile agli scopi sociali.

TITOLO III: GLI ADEMPIMENTI

Art. 8. (Ammissione)

1. Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

2. L'adesione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente con versamento della quota associativa. Nel caso di rifiuto della richiesta, la motivazione di non accettazione verrà comunicata all'interessato, entro e non oltre due mesi di tempo a decorrere dalla data di presentazione della domanda, dal Consiglio Direttivo per mezzo del Presidente o da persona da lui delegata.

2bis. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

3. Possono divenire Soci onorari le persone fisiche che hanno favorito in misura rilevante il perseguimento delle finalità e degli scopi sociali.

Art. 9. (Diritti)

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri.

2. Gli aderenti all'organizzazione, purché in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di eleggere o di candidarsi agli organi dell'organizzazione. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto. **Il socio minorenni esprime il proprio voto per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di lui la potestà genitoriale.**

3. Essi hanno tutti i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. In particolare hanno diritto di consultare liberamente i libri sociali e i libri contabili dell'Associazione **richiedendolo per iscritto, anche mediante messaggio di posta elettronica, al Segretario che provvede nei successivi 10 giorni.**

4. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.

Art. 10 (Doveri)

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza., buona fede, onestà e rigore morale.

3. Ciascun socio ha il dovere di versare la quota sociale annua nell'importo e nei termini stabiliti dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. La quota sociale non è ripetibile né trasferibile salvo i casi previsti dalla legge.

Art.11 (Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall' organizzazione.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento. Il socio destinatario del provvedimento di esclusione

può ricorrere in Assemblea che decide in via definitiva sul provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

3. Il mancato pagamento della quota sociale nei tempi e nei modi stabiliti dall'Assemblea comporta automatica esclusione del socio inadempiente senza necessità di apposita delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, scaduto il termine per il pagamento della quota sociale provvede all'aggiornamento del libro dei soci cancellando i soci inadempienti.

TITOLO IV: GLI ORGANI

Art. 12. (Indicazione degli organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'organizzazione stessa: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

CAPO I: L'ASSEMBLEA

Art. 13. (Composizione)

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale ed è presieduta dal Presidente dell'associazione.

2. Tutti gli aderenti hanno diritto di intervenire all'Assemblea purché in regola con il tesseramento.

Art. 14. (Convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, in via ordinaria o straordinaria, mediante comunicazione scritta controfirmata dal Presidente diretta a ciascun Socio **anche per posta elettronica**, oppure mediante comunicato stampa sulle principali testate locali, **oppure mediante comunicazione sul sito Web www.amicorene.it e sulla chat di whatsapp AMICORENE SOCI**, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa .

2 - L'Assemblea dei Soci:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Probiviri eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.15. (Validità dell'Assemblea)

1. In prima convocazione, salvo quanto previsto in caso di modifica dello statuto o di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti di persona **o in videoconferenza** e/o per delega da conferirsi ad altro aderente in forma scritta. Il socio può essere latore di massimo una delega scritta.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero

dei Soci presenti, di persona o per delega **o in collegamento in videoconferenza**.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti, salvo quanto previsto per le modifiche allo statuto o lo scioglimento dell'associazione. Il voto è palese salvo per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali, nei quali casi sarà obbligatoriamente segreto.

Art. 16. (Verbalizzazione)

1. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente di Assemblea e dal Segretario di Assemblea ed eventualmente dagli scrutatori nel caso di Assemblea elettiva.

2. Il verbale viene inserito nel libro verbali dell'Assemblea il quale è tenuto, a cura del Segretario dell'Associazione, nella sede della organizzazione **e pubblicato sul sito web www.amicorene.it**.

3. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 17. (Votazione)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Modifiche dello statuto avvengono solo a maggioranza dei voti degli aderenti.

2. Il voto è palese salvo per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali, nei quali casi sarà obbligatoriamente segreto.

CAPO II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18. (Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 8 membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti in regola con la quota associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più

uno dei componenti.

3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza dalla qualifica di socio di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva all'evento provvede alla sostituzione con il Socio primo in graduatoria tra non eletti in Consiglio dall'Assemblea. **Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto.**

Art. 19. (Presidente e Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

Art. 20. (Durata e funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica **quattro anni** e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei voti degli aderenti presenti all'Assemblea.

1bis. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

1ter. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

2. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per l'amministrazione dell'Associazione:

- nomina, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario
- predispone e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e il programma dell'attività dell'Assemblea proponendo nel contempo l'ammontare della quota sociale.
- predispone e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

- provvede a realizzare il programma di attività approvato dall'assemblea, valutandone i costi ed autorizzando le spese necessarie
- cura la tenuta del libro dei soci e dei libri sociali
- cura la tenuta della contabilità sociale
- adotta i provvedimenti di esclusione dei soci
- svolge ogni altra attività gestionale ritenuta necessaria al conseguimento dello scopo sociale.

Per ottemperare agli scopi sociali, il Consiglio Direttivo può provvedere all'assunzione di dipendenti e/o avvalersi di professionisti qualificati, determinandone la retribuzione. Se necessario, propone all'Assemblea un Regolamento per il funzionamento dell'Associazione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell'Assemblea con esclusione di elezioni a cariche associative.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dirime il voto del Presidente.

CAPO III: IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE – IL SEGRETARIO

ART. 21. (Elezioni)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

Art. 22. (Durata e funzioni)

1. Il Presidente dura in carica quattro anni.

2. Il Consiglio Direttivo può revocare il Presidente con la maggioranza assoluta.

3. L'Assemblea, con la maggioranza dei presenti di persona o per delega, può revocare il Consiglio Direttivo.

4. Un mese prima della regolare scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea Elettiva per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che ha la medesima scadenza.
5. Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato, compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi che impegnano l'attività dell'Associazione e ne è rappresentante legale.
6. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
7. Il Presidente sottoscrive il verbale del Consiglio Direttivo e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Art 22 (Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Vicepresidente collabora ordinariamente con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento
3. Il Consiglio può revocare il Vicepresidente con la maggioranza assoluta.

Art 23 (Segretario)

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Segretario verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la corretta tenuta del libro soci, del libro verbali dell'Assemblea e del libro verbali del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio può revocare il Segretario con la maggioranza assoluta.

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 24. (Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - quote associative e Contributi dei Soci.
 - beni mobili ed immobili.
 - donazioni e lasciti

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della L. 266/91

Art. 25. (Patrimonio e beni dell'Associazione)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.

2. Tutti i beni acquisiti dall'Associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede sociale e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 26. (Provenienza dei contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti o da persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Art. 27 (Erogazioni, donazioni, lasciti e proventi da attività marginali)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Il Presidente attua le decisioni del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

Art. 28. (Devoluzione dei beni)

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato

dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VI: IL BILANCIO

Art. 29 (Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dallo 01.01 al 31.12 di ciascuna anno solare.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, gli utili o gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento di attività dirette al conseguimento dello scopo sociale.

Art. 30. (Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
3. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 31. (Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea nella stessa seduta della sua presentazione con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti di persona e per delega.

2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

3. Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea nella stessa seduta e con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti di persona e per delega.

4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

5. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo entro la fine del mese di maggio.

Art. 32 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.